

FAC SIMILE

**VERBALE DI ACCORDO DI SECONDO LIVELLO
SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE
CORRISPOSTE IN CONNESSIONE A INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'**

Addì,

la Società ...

e

le strutture aziendali e territoriali delle OO.SS. ...

, in attuazione di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e dalla Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/E, punto 2), del 14.2.2011, hanno convenuto quanto segue.

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 3, comma 1, del CCNL 5.4.2008, la Società gestisce servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
 - nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;
 - impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
 - impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
 - impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
 - i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
- I servizi ambientali, come sopra individuati, sono formalmente qualificati servizio pubblico essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e soggiacciono alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

- a norma dell'art. 5, punto n. 4, della legge n. 370/1934 e delle relative disposizioni attuative di cui al D.M. 22.6.1935, Tabella 3^a, per ragioni di pubblica utilità, al personale addetto alla raccolta, al trasporto e al trattamento dei rifiuti urbani nonché al servizio di innaffiamento stradale è applicabile il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica mediante turni;
- la Società necessita di una strumentazione contrattuale adeguata a soddisfare le esigenze di un'organizzazione del lavoro caratterizzata da una elevata complessità e da una notevole articolazione delle prestazioni lavorative, in particolare del personale "operativo" addetto ai servizi sopra richiamati;
- il contratto collettivo nazionale, sottoscritto da FISE Assoambiente, aderente a Confindustria, individua soluzioni che risultano congrue con gli elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, atteso che le richiamate esigenze organizzative, comuni a tutte le Società del comparto, risultano strettamente collegate al funzionamento strutturale dell'impresa;

CONSIDERATO CHE

- a partire dal 2008 è stata disposta per legge l'introduzione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- nel periodo 2008/2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% è stata ritenuta legittima anche quando le componenti accessorie della retribuzione trovano la loro fonte istitutiva nel contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto collegate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14.2.2011, le imprese sono legittimate a stipulare appositi

accordi di secondo livello che – al fine di proseguire anche per il 2011 ad applicare la predetta imposta sostitutiva – replichino e/o recepiscono i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento in materia, ad esempio, di lavoro straordinario, turni, lavoro notturno, lavoro domenicale ordinario, clausole flessibili ed elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti stipulanti il presente Accordo di 2° livello si danno atto, in attuazione di quanto indicato dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14.2.2011, che le componenti accessorie della retribuzione collegate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa contenute nel CCNL 5.4.2008 e applicate, anche a decorrere dall'1.1.2011, in azienda sono:

- art. 2, lett. C – Premio di risultato e premio per la qualità della prestazione;
- lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale;
- clausole flessibili e/o elastiche nel contratto a tempo parziale;
- art. 18 – Orario flessibile;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno;
- lavoro festivo;
- spostamento riposo settimanale;
- art. 32 – Indennità: turni; domenicale; conducente operatore unico; conducente operatore con un addetto;
- art. 33 – Reperibilità.

Si conferma, inoltre, che l'imposta sostitutiva del 10% viene anche applicata sugli elementi retributivi che trovano la loro fonte istitutiva negli accordi aziendali di secondo livello in vigore.

Le voci retributive sopra citate, collegate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, trovano le stesse ragioni di erogazione anche nei confronti del personale con contratto di somministrazione.

* * *

N.B. L'elenco di cui sopra è realizzato da ogni azienda in funzione delle proprie peculiarità, alla luce delle condizioni, delle modalità e dei criteri previsti dalle specifiche disposizioni di cui al CCNL 5.4.2008 e successive modificazioni.

/p68621All.